

Roma, 8 marzo 2020

Cari Colleghi,

l'8 marzo è stato firmato un nuovo DPCM (All. 1) che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. In particolare è stata ampliata la zona rossa e sono state rinforzate le disposizioni per il resto del Paese. Le disposizioni del 1 e del 4 marzo sono interamente sostituite dal presente Decreto.

Riportiamo il contenuto evidenziando quanto di maggiore coinvolgimento per la Medicina Generale.

**L'articolo 1 riguarda l'intera Regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbania Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.**

Occorre evitare gli spostamenti in entrata e uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, salvo spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero **spostamenti per motivi di salute**. Riteniamo pertanto che gli spostamenti dei MMG sia per recarsi negli studi o nelle sedi di attività o al domicilio di pazienti siano consentite, così come lo spostamento del paziente presso studi e ambulatori, purché ne sia sempre **comprovabile la necessità**.

Ai soggetti con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali e **contattare il medico curante** il quale attiverà i provvedimenti determinati presso la propria Regione/Azienda.

Si raccomanda ai datori di lavoro la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità del telelavoro, mentre sono sospesi i congedi per il personale sanitario. Ne deriva la valutazione di eventuale **congedo per i nostri dipendenti di studio medico**, o di gestione a distanza per esempio dell'attività telefonica, ma non del personale infermieristico che deve comunque essere adeguatamente protetto.

Ribadito che non sono sospesi gli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

**L'articolo 2 riguarda tutto il territorio nazionale.** Le disposizioni, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, **sono efficaci fino al 3 aprile**.

Viene confermato che:

non sono sospesi i **corsi di formazione specifica in medicina generale**;

la riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute **solo** a malattia infettiva **soggetta a notifica obbligatoria**, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, **residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani**, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

nello svolgimento delle **procedure concorsuali** pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;

sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.



### Vengono poi introdotte misure aggiuntive:

In riferimento all'assistenza ai detenuti, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano mediante adeguati presidi i nuovi ingressi **negli istituti penitenziari** e negli istituti penali per minorenni. **I nuovi ingressi sintomatici sono posti in isolamento raccomandando la valutazione di misure di detenzione domiciliare.** Limitazioni anche per i colloqui con i famigliari e per la libertà vigilata.

Viene ribadita *espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Inoltre si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.*

Pertanto si ribadisce ulteriormente la necessità di limitare al massimo il contatto tra MMG e pazienti in tutti i casi in cui la prestazione possa essere rimandata o risolta telefonicamente, in particolar modo nei confronti della fascia per la quale la morbilità e mortalità da coronavirus risulta più elevata.

Viene inoltre esteso a tutto il territorio nazionale che *ai soggetti con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali e **contattare il medico curante*** il quale attiverà i provvedimenti determinati presso la propria Regione/Azienda.

Infine è ribadito quanto già decretato il 1 e 4 marzo:

Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; sono quindi vigenti tutte le disposizioni anche locali finalizzate ad evitare contatti diretti a rischio tra medici e pazienti potenzialmente infetti. In particolare, si ribadisce che chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del 1 marzo, deve comunicare telefonicamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Viene inoltre ribadita la procedura di certificazione per assenza dal lavoro per i soggetti posti in quarantena ed estesa la stessa procedura a soggetti posti in isolamento fiduciario perché positivi al tampone e asintomatici o paucisintomatici. Tale procedura non necessita di contatto diretto tra il MMG e il soggetto posto a sorveglianza sanitaria: *nei casi in cui sia stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;*

Il Decreto ribadisce per il caso sottoposto a sorveglianza sanitaria asintomatico che in caso di comparsa di sintomi il paziente deve *avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica.*